



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d'argento al valore civile

Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d'oro al valore civile e militare

Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. _____ / _____ Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

da citare nella risposta

Rif. Vs. Prot. n. --- del _____

OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 24/04/2020 N. 27 E ART. 1, COMMA 9, LETT. O) DEL D.P.C.M. 03/11/2020: DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo comma, recita: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, *«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»*, ove si stabilisce che *«In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»*;

Richiamati:

- il D.L. 30/07/2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25/09/2020 n. 124, che all'art. 1, comma 3, ha disposto la proroga al 15/10/2020 delle disposizioni indicate nell'allegato al decreto stesso, tra le quali anche l'art. 73 sopracitato;
- il successivo D.L. 07/10/2020 n. 125 che all'art. 1, comma 3, ha modificato l'art. 1, comma 3, lettera a) del citato D.L. 83/2020 sostituendo le parole *“15 ottobre 2020”* con *“31 dicembre 2020”*;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Dato atto che:

- il D.P.C.M. 18/10/2020, introducendo la lett. n-bis) all'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 13/10/2020, ha stabilito che *“nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”*;
- tale previsione è stata confermata dapprima dal D.P.C.M. 24/10/2020 e da ultimo anche dal D.P.C.M. 03/11/2020 all'art. 1, comma 9; lett. o);



Atteso che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute del Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

Rilevata la necessità, in relazione alle contingenti emergenze sanitarie di cui alle norme sopra citate, di limitare lo spostamento delle persone e al contempo di garantire la funzionalità del Consiglio comunale nonché la pubblicità delle sedute attraverso modalità di partecipazione che evitino la compresenza fisica ed assicurino comunque ai singoli componenti la possibilità di partecipazione alle sedute stesse, ciascuno per le proprie prerogative;

Richiamato il capo I, sezione III, del D. Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

Ritenuto necessario, per quanto sopra dettagliato e ai sensi del citato art. 73 D.L. 18/2020, disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale a distanza, con efficacia per tutta la durata dell'emergenza, garantendo il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità nonché in particolare:

- che sia consentito al Presidente regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

DECRETA

di approvare le seguenti **DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA**, dando atto che le stesse, adottate in via straordinaria in attuazione dell'art. 73 DL 18/2020 hanno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (ad oggi il 31 gennaio 2021) o comunque fino alla diversa data in cui questo dovesse essere ulteriormente prorogato:

Art. 1 - Generalità e principi sedute a distanza

- 1) La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale è consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che alcuni o anche tutti i componenti l'Organo ed il Segretario verbalizzante e/o il suo vicario e/o i suoi collaboratori partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale.
- 2) Ogni Consigliere comunale o altro partecipante alla seduta del consiglio garantisce, con il proprio collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione utilizzando un account personale, ovvero un indirizzo di posta elettronica che si dichiara personale. I Consiglieri comunali sono tenuti al collegamento mediante l'account comunicato quale indirizzo di posta elettronica presso cui ciascuno ha autorizzato la ricezione delle convocazioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
- 3) Le sedute effettuate mediante lo strumento della videoconferenza, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Art. 2 - Tecnologia necessaria

- 1) Per il collegamento in videoconferenza possono essere utilizzati i programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. PC, telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza.
- 2) Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza o di programmi reperibili in rete o

- 3) Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici che verranno adottati a tal riguardo da questo Ente dovranno assicurare:
- a) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - b) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto dei partecipanti;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese.

Art. 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

- 1) Per la validità della seduta restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza, così come i quorum deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.
- 2) La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza: il Segretario attesta la presenza dei componenti, anche collegati in videoconferenza, mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica.
- 3) Dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, la seduta è dichiarata valida e aperta dal Presidente del Consiglio comunale con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal vigente regolamento, dallo statuto, dalla legge. Il Segretario comunale dà atto a verbale dello svolgimento della seduta in modalità di videoconferenza ovvero della partecipazione di componenti in videoconferenza.
- 4) Le modalità di intervento sono definite al momento di apertura della seduta dal Presidente del Consiglio comunale, il quale dirige l'adunanza, autorizza gli interventi ed espone ai presenti, in sede e/o a coloro che sono collegati in videoconferenza, le misure operative per assicurare l'ordine e l'esposizione degli interventi, al termine dei quali si passerà alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- 5) Al termine della votazione il Presidente del Consiglio comunale dichiara l'esito della stessa, con l'assistenza degli scrutatori ed il Segretario comunale, attesta a verbale le risultanze e le modalità di espressione del voto;
- 6) Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità sincrona.
- 7) La seduta del Consiglio è resa pubblica mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, che assicuri il libero accesso alla visione da parte dei cittadini, senza possibilità di intervento.
- 8) La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa per le motivazioni ed ai sensi dell'art. 41 del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;
- 9) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente del Consiglio comunale può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale o del suo vicario, secondo le modalità sopra indicate.
- 10) La presentazione di documenti durante la seduta del Consiglio comunale può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

Art. 4 - Visione degli atti

Il deposito degli atti e la consultazione della documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute del Consiglio comunale avviene nei termini previsti dal vigente regolamento di funzionamento del Consiglio comunale mediante accesso da remoto ad apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla consultazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno e dei relativi allegati, come consentito dal software in uso per la gestione informatizzata degli atti.

A tale scopo, ciascun Consigliere comunale verrà fornito di apposite credenziali personali per consentire l'accesso in sicurezza alla consultazione. I documenti saranno consultabili fino alla data del Consiglio comunale.

Art. 5 – Particolari modalità di svolgimento della seduta e garanzie di pubblicità della stessa

Qualora la situazione emergenziale lo permettesse ed il Presidente del Consiglio comunale convocasse la seduta presso la sala consiliare con la presenza dei Consiglieri comunali, la stessa si svolgerà secondo le modalità già previste dal vigente regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Al fine di limitare lo spostamento dei cittadini, il Presidente del Consiglio comunale potrà disporre che la seduta si svolga senza la presenza del pubblico, garantendo tuttavia la pubblicità della seduta mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, che assicuri il libero accesso alla visione da parte dei cittadini, senza possibilità di intervento.

Art. 6 - Efficacia

Le presenti disposizioni hanno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (ad oggi il 31 gennaio 2021) o comunque fino alla diversa data in cui questo dovesse essere ulteriormente prorogato.

Art. 7 - Disposizioni finali

Ai Consiglieri comunali collegati in videoconferenza compete il gettone di presenza secondo le consuete modalità di presenza in aula.

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto e Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

DISPONE ALTRESI'

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale;
- che il presente atto venga comunicato ai Consiglieri Comunali, al Segretario comunale e al Vice Segretario comunale, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, alla Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri e al Revisore dei Conti;
- di dare atto che l'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Castello di Godego, 18 NOV. 2020

Il Presidente del Consiglio comunale
Pellizzari Gianluigi

